Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 22 gennaio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1968, n. 1339.

Esecuzione degli accordi di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Repubblica federale di Germania del 27 luglio 1966 e tra l'Italia e la Francia del 1° agosto 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, ai seguenti accordi cinematografici:

a) Accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, concluso a Bonn il 27 luglio 1966;

b) Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi il 1° agosto 1966.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — TOLLOY — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 135. — GRECO

Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale di Germania.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

In considerazione dei soddisfacenti risultati della politica cinematografica seguita dai due Paesi,

Al fine di continuare ed intensificare l'attuale collaborazione fra le industrie cinematografiche dei due Paesi, nel comune interesse,

Convinti che tale collaborazione contribuisce efficacemente alla diffusione della cultura nazionale e favorisce la espansione economica dei due Paesi,

Animati dal desiderio che i film che si distinguono per qualità tecniche, valore artistico o spettacolare, siano ammessi ai benefici della coproduzione,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

(1) I film di lungometraggio realizzati in coproduzione ed ammessi ai benefici del presente accordo sono considerati di fatto e di diritto alla stregua dei film nazionali.

(2) Il comma (1) è da intendersi nel senso che tutti i vantaggi sono concessi al coproduttore o ai coproduttori del Paese la cui legislazione li prevede.

(3) Sono ammessi ai benefici della coproduzione film di cortometraggio in casi speciali, in base alle norme che le competenti autorità delle parti contraenti emaneranno di comune accordo.

Articolo 2

(1) I coproduttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste dalla realizzazione delle coproduzioni.

(2) L'ammissione di un produttore ai benefici della coproduzione minoritaria è regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese.

(3) Gli interpreti di terzi Paesi, che risiedono e lavorano abitualmente in uno dei due Paesi, possono eccezionalmente partecipare alla lavorazione di un film di coproduzione e in tal caso come appartenenti al Paese di residenza.

(4) I cittadini tedeschi che risiedono e lavorano abitualmente in Italia e i cittadini italiani che risiedono e lavorano abitualmente nella Repubblica federale di Germania non possono partecipare alla coproduzione che come appartenenti al Paese della loro nazionalità.

(5) La partecipazione di elementi artistici e tecnici aventi la nazionalità di un Paese terzo può essere ammessa eccezionalmente previa intesa fra le autorità dei due Paesi, tenendo conto delle esigenze del film.

(6) Possono essere autorizzate riprese di esterni o di scenari dal vero in un Paese che non partecipi alla coproduzione per comprovate esigenze di scenaggiatura o ambientazione.

Articolo 3

Per ogni film di coproduzione debbono essere approntati due negativi, o un negativo ed un controtipo. Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo. I film di coproduzione sono realizzati in versione italiana o tedesca.

Articolo 4

Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora a questi film, come pure per l'importazione o l'esportazione del materiale necessario alla loro realizzazione ed al loro sfruttamento (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario).

Articolo 5

(1) Il costo di un film di coproduzione non può essere inferiore a DM 1.100.000.

(2) Le partecipazioni artistiche, tecniche e finanziarie nelle coproduzioni debbono essere, di massima, equilibrate.

(3) La partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 30 % del costo di produzione di ciascun film.

(4) *a*) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un attore in un ruolo principale ed un attore in un ruolo secondario.

b) Ogni film deve comportare l'impiego di un regista di uno dei Paesi contraenti.

(5) Deroghe alle precedenti disposizioni del presente articolo possono essere accordate dalle autorità delle parti contraenti per film di particolare valore artistico o culturale, o per film di carattere spettacolare; per i film di quest'ultima categoria, il costo di produzione non può essere inferiore a DM 2.000.000. La partecipazione del coproduttore minoritario non può essere inferiore al 20 % del costo del film.

Articolo 6

(1) Le autorità delle due parti contraenti favoriranno la realizzazione in coproduzione di film di qualità internazionale tra produttori dei due Paesi contraenti e di Paesi, con i quali l'uno e l'altro sono rispettivamente legati da accordi di coproduzione. Le condizioni di ammissione di tali film dovranno essere oggetto di esame, caso per caso.

(2) La commissione mista, di cui all'articolo 14, fissa ogni anno l'ammontare del costo minimo per i film realizzati in coproduzione tripartita o multilaterale.

(3) Nessuna partecipazione minoritaria può essere inferiore, in questi film, al 20 % del costo.

(4) Il coproduttore minoritario, la cui partecipazione non superi il 20 % del costo, può essere dispensato dall'obbligo degli apporti tecnici ed artistici, con valutazione caso per caso.

Articolo 7

La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sarà esaminata annualmente dalla commissione mista. L'ammontare complessivo degli apporti in valuta dovuti a saldo dai coproduttori dei due Paesi dovrà parimenti essere accertato dalla commissione mista, al fine di garantire l'equilibrio tra i due Paesi.

Articolo 8

L'istanza per ammettere un film ai benefici della coproduzione deve essere presentata alle autorità competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente alla documentazione necessaria.

Articolo 9

Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale. In caso di inosservanza di tale norma, qualora le legislazioni delle parti contraenti non prevedano la perdita della coproduzione, la concessione dei benefici della coproduzione stessa può essere revocata dalle autorità delle parti contraenti.

Articolo 10

(1) Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate dalle autorità competenti delle parti contraenti.

(2) La ripartizione dei proventi deve di massima corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione.

Articolo 11

(1) Nel caso in cui un film di coproduzione sia esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film è imputato, in linea di massima, al contingente del Paese del coproduttore maggioritario.

(2) Se una delle parti contraenti dispone della libera entrata dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti beneficiano di questa possibilità.

(3) I film in cui i coproduttori hanno una uguale partecipazione, saranno esportati come prodotti del Paese che ha le migliori possibilità di esportazione.

Articolo 12

I titoli di testa dei film di coproduzione debbono comprendere in un quadro separato oltre ai nomi dei coproduttori la dicitura « coproduzione italo-tedesca » oppure « coproduzione tedesco-italiana ». Tale dicitura deve altresì figurare obbligatoriamente nella pubblicità commerciale, in occasione di manifestazioni artistiche e culturali, ed in particolare di festival internazionali. In caso di disaccordo tra i coproduttori, i film sono presentati ai festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario. I film a partecipazione uguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

Articolo 13

Le autorità competenti delle due parti contraenti fissano di comune accordo le regole di procedura della coproduzione.

Articolo 14

(1) Durante il periodo di validità del presente accordo, una commissione mista è convocata ogni anno, alternativamente in Italia e nella Repubblica federale di Germania. La delegazione italiana è presieduta da un delegato del Ministero del turismo e dello spettacolo. La delegazione tedesca è presieduta da un delegato del Ministero federale dell'economia. Essi sono assistiti da funzionari e da esperti.

(2) La commissione mista ha il compito di esaminare e di risolvere le difficoltà di applicazione del presente accordo, di studiare e proporre eventuali nuove disposizioni per il suo rinnovo.

(3) Ogni parte contraente ha la facoltà di chiedere la convocazione di una sessione straordinaria della commissione mista sia in caso di modifiche importanti nella legislazione di uno dei due Paesi, sia per altre importanti ragioni.

Articolo 15

Il presente accordo è valido anche per il Land Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione contraria nei confronti del Governo della Repubblica italiana entro tre mesi dalla firma del presente accordo.

Articolo 16

(1) Il presente accordo entra in vigore dalla data della firma ed è valido fino al 31 dicembre 1966. Tuttavia i film, le cui istanze di ammissione ai benefici della coproduzione sono state presentate alle autorità competenti delle Parti contraenti nel periodo 1° gennaio-11 novembre 1965, unitamente al contratto di coproduzione e al soggetto del film, la cui lavorazione sia stata iniziata entro l'11 dicembre 1965, possono essere riconosciuti di coproduzione, a tutti gli effetti, secondo le norme del Protocollo del 1° giugno 1962, relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia, modificato dallo scambio di note tra l'ambasciatore d'Italia a Bonn ed il Ministro per gli esteri tedesco in data 13 novembre 1963-4 dicembre 1963. Inoltre i film, le cui istanze sono state presentate a partire dal 12 novembre 1965 sino alla data della firma del presente accordo, possono essere riconosciuti di coproduzione, a tutti gli effetti, se conformi alle disposizioni dell'accordo stesso, salvo per quanto riguarda i costi minimi previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 6 (2).

(2) Il presente accordo è rinnovato di anno in anno per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti contraenti, con un preavviso scritto di almeno tre mesi.

Fatto a Bonn il 27 luglio 1966 in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca, le due versioni facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
Mario LUCIOLLI

Per il Governo della Repubblica federale di Germania
Rolf LAHR

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Accordo di coproduzione cinematografica italo-francese

Le autorità italiane e francesi constatano con soddisfazione i risultati generali della politica cinematografica seguita dai due Paesi.

Esse decidono di continuare tale politica adoperandosi a svilupparla nel quadro del presente accordo.

Le autorità responsabili sòno convinte che l'unione degli sforzi e dei mezzi delle industrie cinematografiche italiana e francese, attraverso gli scambi e la coproduzione, continuerà a contribuire efficacemente alla diffusione delle culture nazionali e della civiltà cui si ispirano i due Paesi e favorirà la loro espansione economica.

Le autorità dei due Paesi decidono che i film idonei, per la loro qualità tecnica e per il loro valore artistico o spettacolare, a giovare al prestigio delle cinematografie italiana e francese, potranno essere ammessi a beneficiare dei vantaggi accordati dalle stesse autorità alle coproduzioni tra i due Paesi.

Articolo 1

I film di lungo metraggio realizzati in coproduzione ed ammessi ai benefici del presente accordo sono considerati come film nazionali dalle autorità dei due Paesi.

Essi godono di pieno diritto dei vantaggi che ne risultano in base alle disposizioni vigenti o di quelle che potrebbero essere emanate in ognuno dei due Paesi.

Questi vantaggi sono acquisiti soltanto dal produttore del Paese che li concede.

Le autorità competenti del Paese coproduttore maggioritario possono chiedere alle autorità dell'altro Paese di sospendere il beneficio dei vantaggi finanziari al coproduttore minoritario qualora questi non abbia adempiuto ai suoi obblighi finanziari verso il coproduttore maggioritario.

Articolo 2

Per essere ammessi al regime della coproduzione, i coproduttori debbono dimostrare di avere una organizzazione valida per la scelta degli elementi tecnici ed artistici chiamati a partecipare alla realizzazione del film.

Per assicurare il miglior funzionamento delle coproduzioni, il progetto di un film può ottenere il beneficio della coproduzione solo se il produttore maggioritario responsabile è qualificato per la sua attività professionale e, in particolare, se egli ha prodotto almeno tre film nazionali o maggioritari nel corso dei tre anni precedenti. Deroghe eccezionali possono essere concesse dalle autorità del Paese maggioritario.

I coproduttori debbono, inoltre, dimostrare di disporre di un finanziamento che permetta loro di portare a buon fine la produzione.

Un produttore non può beneficiare dei vantaggi dell'accordo per produrre un film a partecipazione minoritaria se non ha prodotto, nei due anni precedenti, un film nazionale o di coproduzione a partecipazione maggioritaria, riconosciuto nazionale.

Il numero di film che un produttore può realizzare in coproduzione a partecipazione minoritaria non può superare il doppio dei film che egli ha realizzato come film nazionali o di coproduzione a partecipazione maggioritaria.

I registi, tecnici ed interpreti stranieri, che risiedono e lavorano abitualmente in uno dei due Paesi possono eccezionalmente partecipare alla realizzazione di film di coproduzione come appartenenti al Paese di residenza.

Tuttavia, i francesi che risiedono e lavorano abitualmente in Italia e gli italiani che risiedono e lavorano abitualmente in Francia non possono partecipare alla coproduzione che come appartenenti al Paese della loro nazionalità.

La partecipazione di interpreti non aventi la nazionalità di uno dei Paesi coproduttori non può essere ammessa che eccezionalmente e previa intesa fra le autorità dei due Paesi, tenendo conto delle esigenze del film.

Possono essere autorizzate le riprese di esterni o di scenari dal vero in un Paese che non partecipi alla coproduzione, qualora l'azione del film e le condizioni tecniche della sua realizzazione lo esigano.

Articolo 3

Per ogni film di coproduzione debbono essere approntati due negativi o, altrimenti, un negativo, ed un controtipo.

Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo.

I film di coproduzione sono realizzati in versione italiana, francese o in versione bilingue italo-francese.

Le scene di primo piano debbono essere girate nelle due versioni.

La registrazione del suono deve essere effettuata in presa diretta.

Articolo 4

Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora a questi film come pure per l'importazione o l'esportazione in ciascun Paese del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei film di coproduzione (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario).

Articolo 5

I. - Il costo di un film di coproduzione non può essere inferiore a 1.400.000 franchi francesi.

II. - La partecipazione minoritaria non può essere inferiore, per ciascun film, al 30 % del costo di produzione del film.

III. - 1) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente comportare una partecipazione tecnica ed artistica effettiva ed almeno un aiuto-regista, un autore, un attore in un ruolo principale ed un attore in un ruolo secondario.

2) Ogni film deve comportare l'impiego di un regista italiano o di un regista francese rispondente ai requisiti previsti dall'articolo 2.

IV. - Deroghe eccezionali alle disposizioni dei paragrafi precedenti possono essere accordate dalle autorità dei due Paesi per film di indubbio valore artistico e per film di carattere spettacolare.

Per i film di questa seconda categoria, il costo di produzione non può essere inferiore a 2.500.000 Franchi francesi.

La partecipazione del coproduttore minoritario non può essere inferiore al 20 % del costo del film.

Articolo 6

Le autorità dei due Paesi esamineranno favorevolmente la realizzazione in coproduzione di film di qualità internazionale tra l'Italia, la Francia ed i Paesi con i

quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione, le condizioni di ammissione di tali film dovranno essere oggetto di esame, caso per caso.

1. - La commissione mista, di cui all'articolo 14, fissa ogni anno l'ammontare del costo minimo per i film realizzati in coproduzione tripartita o multilaterale.

2. - Nessuna partecipazione minoritaria può essere inferiore, in questi film, al 20 % del costo.

3. - Il coproduttore minoritario, la cui partecipazione non superi il 20 % del costo, può essere dispensato dall'obbligo degli apporti tecnici ed artistici.

4. - Il contratto di un film di coproduzione tripartita deve designare un coproduttore delegato la cui partecipazione non sarà inferiore al 40 % del costo. Nel caso in cui le participazioni sono tra loro equivalenti, le autorità competenti dei due Paesi possono accordare una deroga a questa regola della partecipazione minima.

5. - Il contratto di un film di coproduzione quadripartita deve designare un coproduttore delegato la cui partecipazione non sarà inferiore al 30 % del costo.

Articolo 7

La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sarà esaminata annualmente dalla commissione mista.

Il bilancio dei trasferimenti finanziari sarà ugualmente accertato al fine di rispettare l'equilibrio tra i Paesi coproduttori.

Articolo 8

L'istanza, per ammettere un film al beneficio dell'accordo di coproduzione, deve essere presentata alle autorità competenti 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente alla documentazione necessaria.

Articolo 9

Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del Paese minoritario.

L'inosservanza di tale norma comporta la perdita del beneficio della coproduzione.

Articolo 10

Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi o dei mercati debbono essere approvate dalle autorità competenti dei due Paesi.

Articolo 11

I. - Nel caso in cui un film di coproduzione è esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film è imputato, in linea di massima, sul contingente del Paese a partecipazione finanziaria maggioritaria.

II. - Nel caso di film con uguale partecipazione dei due Paesi esso è imputato sul contingente del Paese che ha le migliori possibilità di esportazione.

In caso di difficoltà, il film è imputato sul contingente del Paese di cui il regista ha la nazionalità.

III. - Se uno dei Paesi coproduttori dispone della libera entratà dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti beneficiano di pieno diritto, alla pari dei film nazionali, di questa possibilità.

Articolo 12

I film di coproduzione debbono essere presentati con la dicitura « coproduzione italo-francese » oppure « coproduzione franco-italiana ».

Tale dicitura deve essere oggetto di un quadro separato nei titoli di testa e figurare obbligatoriamente nella pubblicità commerciale ed in occasione della presentazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali ed in particolare ai festival Internazionali.

In caso di disaccordo tra i coproduttori, i film sono presentati ai festival internazionali dal Paese avente la partecipazione finanziaria maggioritaria.

I film a partecipazione uguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

Articolo 13

Le autorità cinematografiche dei due Paesi fissano di comune accordo le regole di procedura della coproduzione.

Articolo 14

Durante il periodo di validità del presente accordo, una commissione mista è convocata ogni anno alternativamente in Italia ed in Francia, ad iniziativa delle amministrazioni competenti.

Tuttavia, in caso di modifiche importanti nella legislazione interna di uno dei due Paesi, una sessione sarà convocata in via eccezionale nel termine di un mese.

La delegazione italiana è presieduta dal direttore generale dello spettacolo.

La delegazione francese è presieduta dal direttore generale del Centro nazionale della cinematografia.

Essi sono assistiti da funzionari e da esperti all'uopo designati.

Tale commissione ha il compito di esaminare e di risolvere le difficoltà di applicazione del presente accordo, di studiarne le eventuali modifiche e di proporre le condizioni per il suo rinnovo.

Oltre la sessione annuale, ogni amministrazione ha la facoltà di chiedere la convocazione di una sessione straordinaria della commissione mista.

Articolo 15

Il presente accordo entra in vigore alla data della sua firma e sostituisce quello del 7 ottobre 1961.

Esso è valido fino al 31 dicembre 1966.

Esso è rinnovato di anno in anno per tacita riconduzione salvo denuncia di una delle parti contraenti con un preavviso scritto di almeno tre mesi.

Esso è redatto in duplice esemplare in lingua italiana e francese, le due versioni facendo ugualmente fede.

Fatto a Parigi, il 1° agosto 1966

Per il Governo della Repubblica italiana
Giovanni FORNARI

Per il Governo della Repubblica francese
Olivier WORMSER

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1968.

Nomina di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1968, n. 12810, art. 4, relativo alla composizione delle sei sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 19 novembre 1968 il dott. ing. Homs Rendola, cessando dalla carica di provveditore regionale alle opere pubbliche per le Marche è nominato presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici con lo stipendio di lire 4.680.900 annue lorde.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1968

SARAGAT

LEONE — NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1968
Registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 240

(261)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

Autorizzazione alla « S.p.a. Magazzini generali raccordati di Rogoredo » ad ampliare il magazzino generale esercitato in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1964 con il quale la S.p.a. Magazzini raccordati Rogoredo, con sede in Milano, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Milano, via Toffetti n. 94, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 1968, con la quale la società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con la costruzione di nuovi locali da adibire alla custodia di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 318 del 3 aprile 1968, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta ed ha proposto che lo ammontare del deposito cauzionale, dovuto per l'esercizio del magazzino generale, sia elevato da L. 8.000.000 (ottomilioni) a L. 10.000.000 (diecimilioni);

Vista la certificazione dell'ufficio del genio civile di Milano del 5 ottobre 1968, attestante la regolare esecuzione delle opere di costruzione dei predetti locali;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini raccordati Rogoredo, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale esercitato in Milano, via Toffetti n. 94, con i nuovi locali, costituenti un fabbricato a cinque piani, contraddistinti con le lettere *H, I, L, M, N,* meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detti locali possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei suddetti locali si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale dovuto dalla S.p.a. Magazzini raccordati Rogoredo per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 8.000.000 (ottomilioni) a L. 10.000.000 (diecimilioni), salvo successive determinazioni.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
VINCELLI

p. *Il Ministro per le finanze*
GIOIA

(338)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1968.

Ammissione della salsa « Ketchup », che si esporta, al beneficio della restituzione delle imposte di fabbricazione sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella sua preparazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924;

Visto l'art. 8 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924;

Sentito il laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette;

Decreta:

Art. 1.

E' ammessa la restituzione delle imposte interne di fabbricazione o delle corrispondenti sovrimposte di confine sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione della salsa « Ketchup » che viene esportata.

La restituzione delle imposte di fabbricazione o delle corrispondenti sovrimposte di confine è commisurata alle effettive quantità di zuccheri (saccarosio e glucosio) esistenti nel prodotto ed accertate mediante analisi chimica da parte dei competenti laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Per il saccarosio ed il glucosio vincolati a tributo ed aggiunti sotto vigilanza finanziaria, al prodotto medesimo, sarà concesso, in luogo della restituzione, l'abbuono dell'imposta gravante.

Art. 2.

Il fabbricante che intenda preparare il prodotto di cui al precedente art. 1 deve farne regolare domanda al Ministero delle finanze indicando:

1) il nome, cognome e residenza;
2) la natura e l'ubicazione dello stabilimento;
3) le materie prime che intende impiegare;
4) il processo seguito nella preparazione del prodotto.

Il Ministero, riconosciuta l'opportunità di accogliere la domanda, provvede a disciplinare la concessione.

Art. 3.

Per le restituzioni delle imposte sul prodotto suindicato saranno seguite le norme e formalità vigenti riguardo agli altri prodotti, ammessi, quando si esportano, alla restituzione dei diritti sulle materie prime.

Roma, addì 12 dicembre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(262)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1968.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese », con sede a Torino.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 marzo 1958, n. 316, recante modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, numero 995, concernente il riordinamento dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese »;

Considerato che in attuazione del disposto dell'art. 1 della citata legge n. 316 spetta al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la nomina di due membri, di cui uno effettivo ed uno supplente, del collegio sindacale dell'ente predetto;

Considerato che il collegio sindacale dell'ente è decaduto e che pertanto occorre procedere alla nomina dei membri di cui all'art. 1 della legge 25 marzo 1958, numero 316;

Decreta:

Il dott. Gaetano Agrò è nominato sindaco effettivo ed il dott. Enzo De Negri è nominato sindaco supplente dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese », per la durata di un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1968

Il Ministro: BRODOLINI

(163)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla Banca popolare giuliana, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Trieste, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1962, col quale la Banca popolare giuliana, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Trieste, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento nel territorio dei comuni di Grado e Monfalcone, in provincia di Gorizia;

Considerato che l'azienda non ha dato luogo nel territorio assegnatole ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia e che quindi si rende applicabile quanto previsto nell'ultima parte dello stesso decreto in data 5 novembre 1962, per la revoca della autorizzazione al credito agrario di esercizio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, già concessa alla Banca popolare giuliana, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Trieste, col proprio decreto in data 5 novembre 1962, di che in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(124)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1968.
Revoca dell'autorizzazione alla Banca Arditi-Galati, società in nome collettivo, con sede in Presicce (Lecce), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1965, col quale la Banca Arditi-Galati, società in nome collettivo, con sede in Presicce (Lecce), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509. convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento nel territorio dei comuni di Presicce, Tricase, Spongano, Salve, Castrignano del Capo, Nociglia, Acquarica del Capo, Andrano, Diso, Surano, Morciano di Leuca, Patù, Gagliano del Capo e Botrugno, in provincia di Lecce;

Considerato che l'azienda non ha dato luogo nel territorio assegnatole ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia e che quindi si rende applicabile quanto previsto nell'ultima parte dello stesso decreto in data 20 maggio 1965, per la revoca dell'autorizzazione al credito agrario di esercizio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, già concessa alla Banca Arditi-Galati, società in nome collettivo, con sede in Presicce (Lecce), col proprio decreto in data 20 maggio 1965, di che in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(126)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1969.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « SIVEL - Salone internazionale dei vini e dei liquori », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « SIVEL - Salone internazionale dei vini e dei liquori », che avrà luogo a Napoli dal 1° al 9 febbraio 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(163)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1969.
Autorizzazione al Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari, ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza con la quale il Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, avente una propria sezione autonoma di credito fondiario, ha chiesto di essere autorizzato ad istituire, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione dell'8 agosto 1968;

D'intesa con il presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

Il Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, avente una propria sezione autonoma di credito fondiario, è autorizzato ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, di che in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(264)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 1,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(294)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(295)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 set-

tembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(296)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(297)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2,70 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(298)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1969.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse di commercio;

Visto il decreto 16 luglio 1951 del Presidente della Repubblica, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Firenze;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 agosto 1954;

Vista la proposta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, formulata con lettera 12 dicembre 1968, n. 6262;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Firenze, per l'anno 1969, è composta come appresso:

Membri effettivi:

Vannucci dott. Renzo, Tosato rag. Guido, Archilli Agostino, Fanfani comm. Giovanni, Lenzi Renzo.

Membri supplenti:

Buzzigoli Vittorio, Cioci Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1969

Il Ministro: TANASSI

(339)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1969.

Elenco dei principi attivi e degli additivi che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Sentito il parere della commissione tecnica, di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, quale modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'elenco, di cui all'allegato 1 al presente decreto, delle vitamine, degli antibiotici e degli elementi oligodinamici ammessi come principi attivi nella preparazione degli integratori per mangimi ai sensi del decimo comma dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 399.

Nella preparazione dei mangimi semplici integrati, mangimi composti integrati e nuclei possono essere utilizzati solo integratori per mangimi preparati con i principi attivi ammessi al comma precedente, da soli od associati tra di essi, nei limiti ed alle condizioni per ciascuno previsti dall'allegato 1.

Nel caso di impiego di antibiotici, l'associazione può essere effettuata solo tra non più di due antibiotici compatibili fra di loro purchè la quantità di ciascuno di essi non superi il risultato della moltiplicazione della sua percentuale di impiego nella associazione per la dose massima per esso consentita.

Art. 2.

Ai fini della dichiarazione dei principi attivi contenuti negli integratori per mangimi, nei mangimi integrati e nei nuclei, prescritta dagli articoli 15 e 16 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, debbono essere impiegate le denominazioni riportate nell'allegato 1.

Art. 3.

E' approvato l'elenco, di cui all'allegato 2 al presente decreto, degli additivi consentiti nell'alimentazione animale ai sensi del decimo comma, lettera *e*), dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 399.

Art. 4

Gli additivi, di cui all'allegato 2, debbono essere posti in commercio in confezioni conformi a quanto disposto dall'art. 18, quarto comma, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, con le seguenti indicazioni riportate in modo leggibile ed indelebile:

a) il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice, nonchè la sede dello stabilimento;

b) la dicitura « per alimentazione zootecnica » quando l'additivo non sia consentito per l'alimentazione umana;

c) la denominazione degli additivi secondo la nomenclatura usata nell'allegato 2 e, nel caso di miscele di più additivi, le relative percentuali;

d) il peso netto.

Art. 5.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coloro che producono od importano integratori per mangimi a base dei principi attivi di cui all'art. 1, devono presentare al Ministero della sanità la domanda per ottenere la registrazione prevista dall'art. 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni.

Dall'entrata in vigore del presente decreto è concesso:

a) un termine di mesi tre al fine di consentire ai produttori l'adeguamento della produzione degli integratori per mangimi alle norme stabilite dal presente decreto;

b) un termine di mesi sei per lo smaltimento delle giacenze, ovunque esistenti, degli integratori per mangimi preparati con principi attivi e concentrazioni anche diversi da quelli indicati nell'allegato 1, o confezionati diversamente da quanto previsto dal presente decreto, purchè rispondenti alle altre disposizioni previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

c) un termine di mesi nove per l'adeguamento della produzione e lo smaltimento delle giacenze di mangimi

integrati non conformi al presente decreto, purchè rispondenti alle altre disposizioni previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni.

I termini di cui al comma precedente si applicano altresì ai prodotti importati dall'estero.

Alla scadenza dei termini concessi dal presente articolo e di quelli di validità per l'uso degli integratori apposti ai sensi dell'art. 15, punto *c*), della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, il detentore deve ritirare dal commercio i prodotti non più conformi alle disposizioni vigenti.

Ai produttori ed importatori di additivi e di prodotti destinati all'alimentazione animale che contengono tali sostanze è concesso un termine di mesi due dall'entrata in vigore del presente decreto per adeguare la produzione alle norme recate dal precedente art. 4; per lo smaltimento delle giacenze ovunque esistenti dei prodotti non conformi alle norme stesse valgono i termini di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1969

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

ALLEGATO 1

Vitamine, antibiotici ed elementi oligodinamici ammessi nella preparazione di integratori per mangimi e relative dosi e condizioni di impiego.

I. — VITAMINE

1. — *Vitamina A* ($C_{20}H_{30}O$ - axeroftolo)

Espressa in U.I. Non possono essere indicate come vitamina A le forme di provitamina A (carotinoidi).

a) quantità massima ammessa negli integratori per mangimi per chilogrammo: U.I. 50 milioni;

b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato:

— non meno di 6.000 U.I. per puledri e vitelli fino all'età di 6 mesi, ovini e caprini fino all'età di 3 mesi e suinetti fino a 25 kg. peso vivo;

— non meno di 2.000 U.I. per equini e bovini di età superiore a 6 mesi, per ovini e caprini di età superiore a 3 mesi, per suini di peso vivo superiore ai 25 kg., per polli, tacchini, oche, anatre, faraone, fagiani, quaglie, colini ed altri volatili, cani, gatti, visoni, conigli, cavie, castori, nutrie, ratti ed altri mammiferi in genere, per trote, trinche, carpe ed altri pesci allevati;

2 — *Vitamina B1* ($C_{12}H_{17}ClN_4OS$)

mg./kg. espressi come tiamina cloridrato.

a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi: 25.000 mg.;

b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato:

— non meno di 5 mg. per trote, tinche, carpe ed altri pesci allevati;

— non meno di 1 mg. per equini, bovini, ovini, caprini, suini, cani, gatti, visoni, conigli, cavie, castori, nutrie, ratti ed altri mammiferi, per polli, tacchini, oche, quaglie, anatre, faraone, fagiani, colini ed altri uccelli;

3. — *Vitamina B2* ($C_{17}H_{20}N_4O_6$)

mg./kg. espressi come riboflavina.

a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi: 50.000 mg.;

b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato:

— non meno di 5 mg. per trote, tinche, carpe ed altri pesci allevati;

— non meno di 2 mg. per equini, bovini e suini oltre 6 mesi di età e per ovini e caprini oltre i 3 mesi di età, per cani, gatti, visoni, conigli, cavie, castori, nutrie, ratti ed altri mammiferi, per polli, tacchini, oche, anatre, faraone, fagiani, colini, quaglie ed altri uccelli, per puledri e vitelli fino all'età di 6 mesi, suinetti fino a 25 kg. di peso vivo e per ovini e caprini fino all'età di 3 mesi.

4. — *Vitamina B6* ($C_8H_{11}NO_3$)

mg./kg espressi come piridossina cloridrato.

a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi: 25.000 mg.;

b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato:

— non meno di 1 mg. per equini, bovini, ovini, caprini, suini, cani, gatti, visoni, conigli, cavie, castori, nutrie, ratti ed altri mammiferi, per polli, tacchini, oche, anatre, faraone, fagiani, colini, quaglie ed altri uccelli; per trote, tinche, carpe ed altri pesci allevati.

5. — *Vitamina B12* ($C_{63}H_{90}CoH_{14}O_{14}P$)

mg./kg. espressi come cianocobalamina.

a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi: 100 mg.;

b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato:

— non meno di 0,01 mg. per tutte le specie animali.

6. — *Vitamina C* ($C_6H_8O_6$)

mg./kg. espressi come acido-l-ascorbico.

a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi: 300.000 mg.;

b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato:

— non meno di 50 mg. per vitelli fino a 6 mesi di età, suini fino a 25 kg. di peso vivo, ovini e caprini fino a 3 mesi di età, equini, trote, tinche, carpe ed altri pesci allevati;

— non meno di 10 mg. per bovini oltre 6 mesi di età, suini oltre i 25 kg. di peso vivo, ovini e caprini oltre i 3 mesi di età, cani, gatti, visoni, conigli, cavie, castori, nutrie, ratti ed altri mammiferi, polli, tacchini, oche, anatre, faraone, fagiani, colini, quaglie ed altri uccelli.

7. — *Vitamina D2* ($C_{28}H_{44}O$)

Espressa in U.I./kg. di attività biologica di calciferolo.

a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi:

— 8.000.000 U.I. per integratori destinati all'industria mangimistica;

— 1.600.000 U.I. per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato:

— non meno di 200 U.I. e non più di 4.000 U.I. per bovini, equini, ovini e caprini;

— non meno di 200 U.I. e non più di 2.000 U.I. per cani, gatti, visoni, conigli, castori, nutrie, ratti ed altri mammiferi (esclusi i suini), trote, tinche, carpe ed altri pesci allevati;

— non meno di 200 U.I. e non più di 2.000 U.I. per suini (non associata alla vitamina D3);

— non meno di 600 U.I. e non più di 15.000 U.I. per animali in fase di allattamento e di svezzamento.

8. — *Vitamina D3* ($C_{27}H_{44}O$)

Espressa in U.I. di attività biologica di colecalciferolo.

a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi:

— 8.000.000 U.I. per integratori destinati all'industria mangimistica;

— 1.600.000 U.I. per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato:

— non meno di 400 U.I. e non più di 4.000 U.I. per bovini, equini, ovini, caprini;

— non meno di 400 U.I. e non più di 2.000 U.I. per suini ed animali da pelliccia (non associata alla vitamina D2);

— non meno di 200 U.I. e non più di 2.000 U.I. per polli, tacchini, oche, anatre, faraone, fagiani, colini, quaglie ed altri volatili;

— non meno di 200 U.I. e non più di 3.000 U.I. per le ovaiole;

— non meno di 400 U.I. e non più di 2.000 U.I. per cani, gatti, ratti ed altri mammiferi nonchè per trote, tinche, carpe ed altri pesci allevati;

— non meno di 600 U.I. e non più di 15.000 U.I. per animali in fase di allattamento e di svezzamento.

9. — *Vitamina E* ($C_{29}H_{50}O_2$)
mg./kg. espressi come dl-alfa-tocoferolacetato.
a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi: 100.000 mg.;
b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato:
— non meno di 10 mg. per visoni, conigli, cavie, castori, nutrie, ratti ed altri mammiferi;
— non meno di 2 mg. per equini, bovini, suini, ovini, caprini, cani, gatti, polli, tacchini, oche, anatre, faraone, fagiani, colini, quaglie ed altri volatili nonchè per trote, tinche, carpe ed altri pesci allevati.

10. — *Vitamina H* ($C_{10}H_{16}N_2O_3S$)
mg./kg. espressi come biotina.
a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangime: 20.000 mg.;
b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato:
— non meno di 0,03 mg. per equini, bovini, suini, ovini, caprini, cani, gatti, visoni, conigli, cavie, castori, nutrie, ratti ed altri mammiferi, per polli, tacchini, oche, anatre, faraone, fagiani, colini, quaglie ed altri uccelli, per trote, tinche, carpe ed altri pesci allevati.

11. — *Vitamina H1* ($C_7H_7NO_2$)
mg./kg. espressi come acido p. aminobenzoico.
a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangime: 50.000 mg.;
b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato:
— non meno di 1 mg. per equini, bovini, suini, ovini, cani, gatti, visoni, conigli, cavie, castori, nutrie, ratti ed altri mammiferi, per polli, tacchini, oche, anatre, faraone, fagiani, colini, quaglie ed altri uccelli, per trote, tinche, carpe ed altri pesci allevati.

12. — *Vitamine K* ($C_{11}H_8O_2$)
mg./kg. espressi come menadione (K3).
Le sostanze dotate di attività vitaminica K (K1, K2, K4) sono espresse attraverso il quantitativo di menadione avente la medesima attività biologica.
a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi: 25.000 mg.;
b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato:
— non meno di 1 mg. di vitamina K per bovini, equini, suini, ovini, caprini, cani, gatti, visoni, conigli, cavie, castori, ratti ed altri mammiferi, per polli, tacchini, oche, anatre, faraone, fagiani, colini, quaglie ed altri uccelli, per trote, tinche, carpe ed altri pesci allevati.

13. — *Vitamina PP* ($C_6H_6N_2O$)
mg./kg. espressi come acido nicotinico.
a) quantità massima ammessa nell'integratore per mangimi: 250.000 mg./kg.;
b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato:
— non meno di 10 mg. per equini, bovini, suini, ovini, caprini, cani, gatti, visoni, conigli, cavie, castori, nutrie, ratti ed altri mammiferi, per polli, tacchini, oche, anatre, faraone, fagiani, colini, quaglie ed altri uccelli, per trote, tinche, carpe ed altri pesci allevati.

14. — *Acido folico* ($C_{19}H_{19}N_7O_6$)
mg./kg. espressi come acido folico.
a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi: 5.000 mg.;
b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato:
— non meno di 0,2 mg. per equini, bovini, suini, ovini, caprini, cani, gatti, visoni, conigli, cavie, castori, nutrie, ratti ed altri mammiferi, per polli, tacchini, oche, anatre, faraone, fagiani, colini, quaglie ed altri uccelli, per trote, tinche, carpe ed altri pesci allevati.

15. — *Acido D-Pantotenico*
mg./kg. espressi come acido d-pantotenico.
a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi: 125.000 mg.;
b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato:
— non meno di 5 mg. per equini, bovini, ovini, caprini, suini, cani, gatti, visoni, conigli, cavie, castori, nutrie, ratti ed altri mammiferi, per polli, tacchini, oche, anatre, faraone, fagiani, colini, quaglie ed altri uccelli, per trote, tinche, carpe ed altri pesci allevati.

16. — *Inositolo* ($C_6H_{12}O_6$)
mg./kg. espressi come inositolo.
a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi: 20.000 mg.;
b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato:
— non meno di 1 mg. per equini, bovini, ovini, caprini, suini, cani, gatti, visoni, conigli, cavie, castori, nutrie ed altri mammiferi, per trote, tinche, carpe ed altri pesci allevati, per polli, tacchini, oche, anatre, faraone, fagiani, colini, quaglie ed altri uccelli.

17. — *Colina* ($C_5H_{15}NO_2$)
mg./kg. espressi come cloruro di colina.
a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi: 250.000 mg.;
b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato:
— non meno di 200 mg. per polli, tacchini, oche, anatre, faraone, fagiani, colini, quaglie ed altri uccelli, per trote, tinche, carpe ed altri pesci allevati;
— non meno di 100 mg. per bovini, equini, suini, ovini, caprini, cani, gatti, visoni, conigli, cavie, castori, nutrie ed altri mammiferi.

II. — ANTIBIOTICI

1 — *Bacitracina* ($C_{66}H_{103}O_{16}N_{17}S$)
mg./kg. espressi come bacitracina base.
a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi:
— 40 gr. per integratori destinati all'industria mangimistica;
— 8 gr. per integratori destinati agli allevatori;
b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato:
non meno di 5 mg. e non più di 20 mg. per:
— volatili (ad eccezione delle anatre e delle oche) dalla schiusa alla decima settimana;
— vitelli, agnelli, capretti e suini dalla nascita al sesto mese;
— animali da pelliccia;
non meno di 5 mg. e non più di 80 mg. per animali in fase di allattamento e svezzamento;
c) il trattamento deve essere sospeso in ogni caso 48 ore prima della macellazione.

2. — *Tetraciclina* ($C_{22}H_{24}O_8N_2$)
mg./kg. espressi come tetraciclina cloridrato.
a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi:
— 40 gr. per integratori destinati all'industria mangimistica;
— 8 gr. per integratori destinati agli allevatori;
b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato:
non meno di 5 mg. e non più di 20 mg. per:
— volatili (ad eccezione delle anatre e delle oche) dalla schiusa alla decima settimana;
— vitelli, agnelli, caprini e suini, dalla nascita al sesto mese;
— animali da pelliccia:
non meno di 5 mg. e non più di 80 mg. per animali in fase di allattamento e svezzamento;
c) il trattamento deve essere sospeso in ogni caso 48 ore prima della macellazione.

3. — *Clortetraciclina* ($C_{22}H_{23}O_8N_2Cl$)
mg./kg. espressi come clortetraciclina.
a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi:
— 40 gr. per integratori destinati all'industria mangimistica:
— 8 gr. per integratori destinati agli allevatori;
b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato:
non meno di 5 mg. e non più di 20 mg. per:
— volatili (ad eccezione delle anatre e delle oche) dalla schiusa alla decima settimana;
— vitelli, agnelli, capretti e suini, dalla nascita al sesto mese;
— animali da pelliccia:
non meno di 5 mg. e non più di 80 mg. per animali in fase di allattamento e svezzamento;
c) il trattamento deve essere sospeso in ogni caso 48 ore prima della macellazione.

4 — *Ossitetraciclina* ($C_{22}H_{24}O_9N_2$)
mg./kg. espressi come ossitetraciclina cloridrato.
a) quantità massima ammessa per kg. di integratori per mangimi:
— 40 gr. per integratori destinati all'industria mangimistica;
— 8 gr. per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato: non meno di 5 mg. e non più di 20 mg. per:

-- volatili (ad eccezione delle anatre e delle oche) dalla schiusa alla decima settimana;

-- vitelli, agnelli, capretti e suini, dalla nascita al sesto mese;

-- animali da pelliccia:

non meno di 5 mg. e non più di 80 mg. per animali in fase di allattamento e svezzamento;

c) il trattamento deve essere sospeso in ogni caso 48 ore prima della macellazione.

5 — *Oleandomicina* ($C_{35}H_{61}O_{12}N$)

mg./kg. espressi come oleandomicina base.

a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi:

— 20 gr. per integratori destinati all'industria mangimistica;

— 4 gr. per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato: non meno di 2 mg. e non più di 10 mg. per:

-- volatili (ad eccezione delle anatre e delle oche) dalla schiusa alla decima settimana;

-- suini dalla nascita al sesto mese;

c) il trattamento deve essere sospeso in ogni caso 48 ore prima della macellazione.

6. — *Spiramicina* *a*) ($C_{45}H_{78}O_{15}N_2$ - *b*) $C_{47}H_{80}O_{16}N_2$ - *c*) $C_{48}H_{82}O_{16}N_2$)

mg./kg. espressi come spiramicina base.

a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi:

— 40 gr. per integratori destinati all'industria mangimistica;

— 8 gr. per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato: non meno di 5 mg. e non più di 20 mg. per:

-- volatili (ad eccezione delle anatre e delle oche) dalla schiusa alla decima settimana;

-- vitelli, agnelli, capretti e suini, dalla nascita al sesto mese;

-- animali da pelliccia:

c) il trattamento deve essere sospeso in ogni caso 48 ore prima della macellazione.

7 — *Eritromicina* ($C_{37}H_{67}NO_{13}$)

mg./kg. espressi come eritromicina base.

a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi:

— 20 gr. per integratori destinati all'industria mangimistica;

— 4 gr. per integratori destinati agli allevatori.

b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato: non meno di 2 mg. e non più di 10 mg. per:

-- volatili (ad eccezione delle anatre e delle oche) dalla schiusa alla decima settimana;

-- suini dalla nascita al sesto mese;

c) il trattamento deve essere sospeso in ogni caso 48 ore prima della macellazione.

III. — ELEMENTI OLIGO-DINAMICI

1. — *Cobalto* (*Co*)

a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangime: 5000 mg.;

b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato: non meno di 0,05 mg. e non più di 10 mg. per tutte le specie animali.

2. — *Ferro* (*Fe*)

a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi: 250.000 mg.;

b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato: non meno di 5 mg. e non più di 1.250 mg. per tutte le specie animali.

3. — *Jodio* (*J*)

a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi: 20.000 mg.;

b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato: non meno di 0,05 mg. e non più di 40 mg. per tutte le specie animali.

4. — *Manganese* (*Mn*)

a) quantità ammessa per kg. di integratore per mangimi: 125.000 mg.;

b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato: non meno di 5 mg. e non più di 250 mg. per tutte le specie animali.

5. — *Rame* (*Cu*)

a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi: 125.000 mg.;

b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato:

— non meno di 0,5 mg. e non più di 250 mg. per suini;

— non meno di 0,5 mg. e non più di 50 mg. per le altre specie animali.

6. — *Zinco* (*Zn*)

a) quantità massima ammessa per kg. di integratore per mangimi: 55.000 mg.;

b) quantità ammessa per kg. di mangime composto integrato:

— non meno di 5 mg. e non più di 250 mg. per i suini;

— non meno di 5 mg. e non più di 110 mg. per le altre specie animali.

ALLEGATO 2

Elenco degli additivi ammessi nella preparazione di prodotti destinati all'alimentazione degli animali

I. — *Antiossidanti*

1) BHT (2,6-dibutil-p-idrossitoluene)

a) quantità massima per kg. di mangime composto e mangime composto integrato: 100 mg.

2) Etossichina (6-etossi-1,2-diidro-2,2,4-trimetilchinolina)

a) quantità massima per kg. di mangime composto e mangime composto integrato: 150 mg.

3) Tutti gli antiossidanti consentiti nella preparazione di alimenti destinati all'uomo a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni;

a) quantità massima per kg. di mangime composto e di mangime composto integrato: 100 mg.

II. — *Sostanze aromatiche*

1) Aromi naturali quali definiti ed ammessi negli alimenti destinati all'uomo ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni.

III. — *Emulsionanti*

1) Mono e digliceridi degli acidi grassi superiori (da C_{14} a C_{18})

a) quantità massima per kg. di mangime composto e di mangime composto integrato: 5000 mg.

2) Alchilato di sorbitolo e mannitolo e altri derivati poliossidrilici:

a) quantità massima per kg. di mangime composto e di mangime composto integrato: 5.000 mg.

3) Alchilato di propilenglicole:

a) quantità massima per kg. di mangime composto e di mangime composto integrato: 5.000 mg.

4) Lecitine:

a) quantità massima per kg. di mangime composto e di mangime composto integrato: 16.000 mg.

IV. — *Pigmentanti*

Sono ammesse le seguenti sostanze del gruppo dei carotenoidi e delle xantofille:

— capsantina, beta-apo-8'-carotenale, estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenoico, luteina, criptoxantina, violaxantina, cantaxantina, zeaxantina:

a) nella quantità massima di mg. 80 per kg. di mangine composto e di mangime composto integrato per i volatili.

V. — *Stabilizzanti*

Latte di calce, acido alginico e sue combinazioni con calcio e sodio, agar-agar, carragenine, gomma adragante, gomma arabica, pectine di frutta e acido pectico:

a) quantità massima per kg. di mangime composto e di mangime composto integrato: mg. 10.000.

(444)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1969.

Caratteristiche dei buoni ordinari del tesoro al portatore per l'anno finanziario 1969.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 447364 in data 31 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1969, con il quale è stata autorizzata, per il

periodo dal 1° gennaio 1969 al 28 febbraio 1969, l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi;

Visto l'art. 11 del decreto stesso, con il quale si fa riserva di determinare, con decreto a parte, le caratteristiche dei buoni di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

I buoni ordinari del tesoro al portatore per l'anno finanziario 1969, nei tagli da lire 100.000 - 500.000 - 1.000.000 - 5.000.000 - 10.000.000 - 50.000.000 - 100.000.000 500.000.000 - 1.000.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere alfabetiche F - G - H - L - M - N - O - P - Q, sono stampati su carta filigranata a modello unico e constano di sei parti distinte e contigue. A cominciare da sinistra si susseguono la matrice-tagliando di estinzione, la contromatrice, la prima souche, il corpo del titolo, la seconda souche, la cedola interessi.

La carta, con filigrana in chiaro e scuro, presenta il valore numerico relativo ad ogni taglio, la dizione « MINISTERO DEL TESORO » e i disegni ornamentali consistenti in una treccia incorniciata che corre lungo il perimetro interno del corpo del titolo, nella testa, cinta di lauro, dell'Italia turrita entro una sagoma rettangolare smussata agli angoli, e in tralci di acanto stilizzato ai lati della dizione « MINISTERO DEL TESORO » e della testa dell'Italia turrita.

L'estetica del modello è affidata, oltre che alla varietà dei caratteri e alla loro giustapposizione, ad una cornice composita di elementi bianco linea e di « cani correnti » per il corpo del titolo, ad una cornicetta a motivi bianco linea riprodotti sui tre lati esterni della cedola interessi, ad un fondino minuto — ottenuto combinando insieme la sagoma di una tabellina contenente la leggenda « BUONO TESORO » con quella di uno stemma — il quale campeggia nella matrice, nella contromatrice, negli spazi delle souches, nel corpo del titolo e nella cedola interessi. L'estetica del modello si completa, nel corpo del titolo, con una cornice di formelle in linea nera e si arricchisce, nella parte alta, di un nastro ondulato, avente le estremità ripiegate e tinteggiate da linee sottili a larga ondulazione, che reca la dizione « MINISTERO DEL TESORO »; nella parte bassa, di una ornamentazione a foglie di lauro e di quercia, addossata allo spazio ovale dal quale traluce la filigrana, e dello stemma dello Stato al sommo di questo spazio.

La matrice presenta in basso uno spazio rettangolare a tratteggio ondulato per il bollo di estinzione della tesoreria; il corpo del titolo, due spazi circolari, anche essi a tratteggio ondulato, destinati a ricevere, quello di sinistra, la impronta a secco dello stemma della Repubblica con la leggenda circolare « REPUBBLICA ITALIANA » compresa entro una cornicetta, quella di destra, il timbro dell'ufficio emittente. Anche la cedola interessi porta, in alto a sinistra, un uguale spazio per la improntra del bollo a secco.

I testi di ciascuna delle sei parti delle quali il modello si compone, cominciando dalla matrice, sono i seguenti:

1) Matrice tagliando di estinzione - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Esercizio 1969 - Serie (segue la serie) - N° (segue il numero) - Scadenza ..... - Lire (segue il valore in lettere);

2) Contromatrice - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Lire (segue il valore in lettere) - Esercizio 1969 - Durata mesi ..... - Pag.le dalla Tes. di ..... - Scadenza ..... - Quietanza N° ..... - Interessi .....% L. ..... - Valuta ..... - Emesso a ..... lì ..... - N°. (segue il numero) - Serie (segue la serie);

3) Direzione Generale del Tesoro;

4) Repubblica italiana - Esercizio 1969 - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Capitale lire (segue il capitale in lettere) - Serie (segue la serie) - N° (segue il numero) - A ..... mesi dal giorno del versamento la Tesoreria dello Stato di ..... pagherà la somma di lire (seguono il valore numerico e quello in lettere tra parentesi) al portatore di questo buono il giorno ..... - Il direttore generale del Tesoro L. Nuvoloni - Interessi .....% L. ..... - Valuta ..... - Emesso a ..... lì ..... - N° (segue il numero) - Il tesoriere centrale o il cassiere sezione di tesoreria - Il controllore tesoreria centrale o capo sezione tesoreria - Serie (segue la serie);

5) Direzione Generale del Tesoro;

6) Cedola interessi - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Capitale lire (segue il valore in lettere) - Esercizio 1969 - Durata mesi ..... - Pag.le dalla Tes. di ..... - Scadenza ..... - Quietanza N° ..... - N° (segue il numero) - Serie (segue la serie) - Interessi .....% L. ..... - Valuta ..... - Emesso a ..... lì ..... - Il tesoriere centrale o il cassiere sezione di tesoreria.

La stampa è realizzata con le tre tecniche: calcografica, litografica e tipografica. Calcografica per le cornici, i fondi, i testi e la dizione: « Timbro dell'ufficio emittente ». Litografica per il millesimo « 1969 » sotto la testata del corpo del titolo, a caratteri grandi chiaroscurati e bicolori con terzo colore di sovrapposizione. Tipografica per la numerazione e la firma del direttore generale del tesoro.

Colori per la stampa calcografica:

L.	100.000	bleu acciaio
»	500.000	viola
»	1.000.000	bruno rosso
»	5.000.000	verde nero
»	10.000.000	grigio perla
»	50.000.000	bleu oltremare
»	100.000.000	rosso carminio
»	500.000.000	viola malva
»	1.000.000.000	verde smeraldo

Colori per la stampa litografica: bruno - bleu.
Colore per la stampa tipografica: nero.

Art. 2.

I modelli dei buoni ordinari del tesoro al portatore delle serie di cui all'articolo che precede, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 16 gennaio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1969
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 248

(524)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 18-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Lattuada & Sommaruga, con sede in Cassano Magnago (Varese), via Volta n. 4, ha denunciato lo smarrimento dei tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 18-VA », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Varese.

(304)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Del Nero Lucia, nata a Roma il 23 giugno 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 12 marzo 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Craveri Marcello, nato a Torino il 23 marzo 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Torino il 10 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

Il dott. Carrara Gian Paolo, nato a Roma il 15 marzo 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria conseguito presso l'Università di Roma il 16 luglio 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Pasquale Cardinale, nato a Grottaminarda (Avellino) il 9 maggio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lingue e letterature e istit. Europa occidentale (Sezione romanza) francese, conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli il 21 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario orientale di Napoli.

Il dott. Giacomo Brindicci, nato a Milano il 14 giugno 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria civile conseguito presso il Politecnico di Milano il 27 luglio 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Milano.

La dott.ssa Gambino Francesca, nata a Roma il 18 ottobre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 5 marzo 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(404)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Paternò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1969, il comune di Paternò (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 304.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(384)

Autorizzazione al comune di Chieti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1969, il comune di Chieti viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(441)

Autorizzazione al comune di Canicattini Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1969, il comune di Canicattini Bagni (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(385)

Autorizzazione al comune di Aiello del Sabato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1969, il comune di Aiello del Sabato (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(386)

Autorizzazione al comune di Stia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1969, il comune di Stia (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.262.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(387)

Autorizzazione al comune di Lacedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1969, il comune di Lacedonia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.337.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(388)

Autorizzazione al comune di Forchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1969, il comune di Forchia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.292.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(389)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1969, il comune di Santa Maria a Vico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.407.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(391)

Autorizzazione al comune di Puglianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1969, il comune di Puglianello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.378.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(390)

Autorizzazione al comune di Palaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1969, il comune di Palaia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.526.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(392)

Autorizzazione al comune di Palombara Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1969, il comune di Palombara Sabina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.035.838, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(393)

Autorizzazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1969, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 403.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(394)

Autorizzazione al comune di Squillace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1969, il comune di Squillace (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.577.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(395)

Autorizzazione al comune di Sellia Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1969, il comune di Sellia Marina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.126.798, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(396)

Autorizzazione al comune di Petronà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1969, il comune di Petronà (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.376.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(397)

Autorizzazione al comune di Viagrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1969, il comune di Viagrande (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.599.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(398)

Autorizzazione al comune di Aci Catena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1969, il comune di Aci Catena (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.884.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(399)

Autorizzazione al comune di Ripalimosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1969, il comune di Ripalimosano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.325.656, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(400)

Autorizzazione al comune di Terralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 gennaio 1969, il comune di Terralba (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(401)

Autorizzazione al comune di Baranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1969, il comune di Baranello (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.227.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(428)

Autorizzazione al comune di Cantalupo nel Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1969, il comune di Cantalupo nel Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.241.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(429)

Autorizzazione al comune di Tufara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1969, il comune di Tufara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.302.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(430)

Autorizzazione al comune di Mesoraca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1969, il comune di Mesoraca (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(431)

Autorizzazione al comune di Zaccanopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1969, il comune di Zaccanopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.592.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(432)

Autorizzazione al comune di Bianchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1969, il comune di Bianchi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.762.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(433)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Corso dei cambi del 21 gennaio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,17	624,15	624,24	624,19	624,15	624,17	624,15	624,19	624,17	624,20
$ Can.	581,70	581,70	581,75	581,80	581,25	581,60	581,75	581,80	581,70	581,80
Fr. Sv.	144,38	144,39	144,39	144,42	144,40	144,38	144,41	144,42	144,38	144,42
Kr. D.	83,15	83,11	82,14	83,13	83,10	83,15	83,125	83,13	83,15	83,15
Kr. N.	87,27	87,25	87,28	87,27	87,30	87,27	87,27	87,27	87,27	87,28
Kr. Sv.	120,75	120,71	120,78	120,74	120,70	120,74	120,72	120,74	120,74	120,75
Fol.	172,58	172,56	172,60	172,62	172,45	172,58	172,615	172,62	172,58	172,62
Fr. B.	12,44	12,431	12,4425	12,4330	12,43	12,44	12,429	12,4330	12,44	12,43
Franco francese	126,02	126,04	126,10	126,10	126,05	126,02	126,08	126,10	126,02	126,05
Lst.	1489,60	1490,25	1490,50	1490,50	1490 —	1489,60	1490,35	1490,50	1489,60	1490,35
Dm. occ.	155,99	155,86	155,88	155,885	155,85	155,99	155,885	155,885	155,99	155,87
Scell. Austr.	24,13	24,14	24,13	24,1250	24,10	24,13	24,125	24,1250	24,13	24,135
Escudo Port.	21,89	21,89	21,89	21,89	21,70	21,89	21,90	21,89	21,89	21,89
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,955	8,95	8,95	8,95	8,945	8,95	8,95	8,95

Media dei titoli del 21 gennaio 1969

Titolo	
Rendita 5 % 1935	104,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,90
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,70
» 5 % (Ricostruzione)	96,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,20
» 5 % (Città di Trieste)	96,65
» 5 % (Beni Esteri)	95,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,45
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 gennaio 1969

Valuta	
1 Dollaro USA	624,17
1 Dollaro canadese	581,775
1 Franco svizzero	144,415
1 Corona danese	83,127
1 Corona norvegese	87,27
1 Corona svedese	120.73
1 Fiorino olandese	172,617
1 Franco belga	12,431
1 Franco francese	126,09
1 Lira sterlina	1490,425
1 Marco germanico	155,885
1 Scellino austriaco	24,125
1 Escudo Port.	21,895
1 Peseta Sp.	8,947

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Concorso pubblico per esami a diciotto posti di consigliere - categoria direttiva, ruolo amministrativo - presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a diciotto posti di consigliere — categoria direttiva, ruolo amministrativo — presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, con destinazione agli uffici regionali e interregionali, esclusi quelli del Lazio.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 32 anni, salvo le elevazioni consentite per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti;

C) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

D) buona condotta;

E) sana e robusta costituzione fisica;

F) diploma di laurea rilasciato da università o istituto statale o legalmente riconosciuto.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale in servizio di ruolo presso l'ente. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale secondo lo schema esemplificativo allegato *A*) e firmata dagli aspiranti di proprio pugno, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'ENAOLI - Ufficio del personale, via Giulio Romano n. 46 - 00196 Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'ente. Per l'invio della domanda non è ammesso tramite diverso da quello sopraindicato.

Il ritardo nell'arrivo della domanda all'ufficio del personale dell'ente, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che dànno diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver mai subito condanne penali (in caso contrario dichiarare le condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); di non aver procedimenti penali in corso;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari; tari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di non presentare istanza di trasferimento ad altra residenza, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a 3 anni di permanenza nella sede di prima destinazione;

m) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabili all'ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'ente è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami, che si terranno in Roma, nel luogo, giorno ed ora che saranno tempestivamente comunicati, consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

Diritto amministrativo e costituzionale;
Diritto del lavoro e legislazione sociale.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

Diritto amministrativo;
Diritto costituzionale;
Diritto del lavoro;
Legislazione sociale (in particolare: le origini socio-economiche del bisogno in Italia e lo sviluppo dell'assistenza, con speciale riguardo a quella per i minori; problemi assistenziali attuali: la sicurezza sociale);
Diritto privato (civile e commerciale);
Nozioni di economia politica e statistica metodologica;
Principii di scienza dell'amministrazione;
Storia d'Italia (lo sviluppo della società italiana dalla Unità ad oggi nel quadro della storia europea contemporanea);
La scuola: la formazione professionale dei giovani;
Le strutture sociali al servizio della gioventù;
Finalità, strutture e servizi dell'ENAOLI.

Per lo svolgimento delle prove saranno osservate le norme di cui all'art. 6 del regolamento organico del personale e quelle di cui all'allegato *B*) al presente bando.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dello apposito invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli predetti sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale del concorso sara formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato nella votazione complessiva.

La graduatoria di merito sarà approvata con deliberazione del comitato esecutivo, il quale tenendo conto dei titoli di precedenza e di preferenza presentati, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il comitato esecutivo ha la facoltà di conferire i posti disponibili ai concorrenti dichiarati idonei, secondo le norme di cui all'art. 8 del regolamento organico del personale.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 5;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni ventuno, il certificato, la cui esibizione e in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti in costanza di rapporto di impiego di ruolo con l'ente sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti già acquisiti agli atti ad esclusione di quelli previsti ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo.

Art. 8.
Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine perentorio previsto dall'art. 7 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova, con provvedimento del presidente dello ente, previa deliberazione del comitato esecutivo, per un periodo non inferiore a 6 mesi con la qualifica di consigliere e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, avendo conseguito la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo nel termine loro prefisso, presso le sedi alle quali saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'ente, previa delibera del comitato esecutivo.

E' fatto obbligo ai vincitori di partecipare ai corsi di formazione indetti dall'ente.

Art. 9.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sara nominata dal presidente dell'ente.

Art. 10.
Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando, saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Il presidente: GIACCONE

RACCOMANDATA ALLEGATO *A*

All'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani - Ufficio del personale - via Giulio Romano, 46
00196 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a n. . . . posti di . . . . categoria . . . . ruolo . . . .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . conseguito il . . . . presso . . . .

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

d) di non aver mai subito condanne penali (in caso contrario dichiarare le condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non aver procedimenti penali in corso;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione; . . . .;

f) di avere (o non avere) prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare alle condizioni in esso stabilite, e, in particolare, a quelle previste al punto 1) dell'art. 3 del bando stesso.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia relativa al concorso gli sia trasmessa al seguente indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

(firma autenticata come previsto dall'art. 3 del bando)

Luogo e data . . . .

ALLEGATO B

Norme per i concorrenti

1. — I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. — I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. — I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. — I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro e di mettersi in qualunque modo in relazione con altri. Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. — Compiuto il lavoro, il concorrente a pena di nullità senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta grande, la consegnerà ai commissari presenti.

(272)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate all'abbellimento del fabbricato sede degli istituti di igiene e patologia generale dell'Università di Sassari.

IL RETTORE

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717;
Vista la legge 3 marzo 1960, n. 237;
Visto il decreto rettorale in data 15 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 4 luglio 1968, con il quale è stato bandito il concorso nazionale, datato 26 ottobre 1967, per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate all'abbellimento del fabbricato sede degli istituti di igiene e patologia generale dell'Università degli studi di Sassari, per un importo complessivo di L. 2.200.000;
Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice a' sensi dell'art. 3 della citata legge 3 marzo 1960, n. 237;
Vista la nota n. 3192 in data 28 ottobre 1968 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha nominato i seguenti rappresentanti dei pittori e scultori in seno alla suddetta commissione:

1) Prof. Federico Cilia, designato dal Sindacato italiano artisti belle arti aderente alla CISL;
2) Prof. Adriano Bozzolo, designato dall'Unione sindacale artisti italiani belle arti aderente all'UIL;
3) Prof.ssa Nilla Sesta, designato dal Sindacato italiano pittori scultori incisori SIPSI-FISAP;

Considerato che a far parte della suddetta commissione giudicatrice delle opere stesse sono state prescelte, quali rappresentanti dell'amministrazione dell'università, le seguenti persone:

1) Prof. Carissimo Biagini, straordinario nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari;
2) Prof. Paolo Arcangeli, straordinario nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari;
3) Prof. Roberto Trave, ordinario nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Sassari;
4) Prof. Mario Delitala, pittore;

Decreta:

La commissione delle opere artistiche da eseguire nel complesso edilizio sede degli istituti di igiene e patologia generale dell'Università degli studi di Sassari è costituita come segue:

1) Prof. Carissimo Biagini, straordinario dell'Università;
2) Prof. Paolo Arcangeli, straordinario dell'Università;
3) Prof. Roberto Trave, ordinario dell'Università;
4) Prof. Mario Delitala, pittore;
5) Dott. Roberto Carità, sovrintedente ai monumenti e gallerie per le province di Sassari e Nuoro;
6) Ing. Silvano Costa, ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Cagliari, progettista dell'opera;
7) Prof. Federico Cilia, nominato dal Ministero della pubblica istruzione su designazione del sindacato italiano artisti belle arti aderente alla CISL;
8) Prof. Adriano Bozzolo, nominato dal Ministero della pubblica istruzione su designazione dell'Unione sindacale artisti italiani belle arti aderente all'UIL;
9) Prof.ssa Nilla Sesta, nominata dal Ministero della pubblica istruzione su designazione del Sindacato italiano pittori scultori incisori - SIPSI-FISAP.

Sassari, addì 11 dicembre 1968

Il rettore: PAU

(228)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Asti

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 ottobre 1967, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Asti;
Visto il decreto ministeriale in data 6 febbraio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Asti, nell'ordine appresso indicato:

1. Tarabini dott. Lodovico	punti	87,28	su	132
2. Alagna dott. Gaetano	»	76,75	»	
3. Boeri dott. Sergio	»	76,71	»	
4. Carlevaro dott. Oscar	»	73,23	»	
5. Rabacchino dott. Ferdinando	»	72,86	»	
6. Ferri dott. Pasquale	»	72,18	»	
7. Camassa Gino	»	72,02	»	
8. Gracili dott. Rino	»	71,39	»	
9. Di Pietrantonio Saverio	»	71,18	»	
10. Campanella dott. Giovanni	»	70,75	»	
11. Bertinetti dott. Mario	»	70,47	»	
12. Costa dott. Antonio Emilio	»	69,46	»	
13. Pieschi dott. Antonio	»	69,45	»	
14. Giannetti dott. Giunio	»	68,70	»	
15. Fornaciari dott. Raul	»	68,48	»	
16. Palatiello dott. Vincenzo	»	67,69	»	
17. Oddone dott. Francesco	»	66,08	»	
18. Micio dott. Ardesino	»	60,23	»	
19. Rossi Eugenio	»	60,16	»	
20. Pulli dott. Italo	»	59,40	»	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1969

p. Il Ministro: GASPARI

(230)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova pratica, nella sede di Bologna, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova.

La prova pratica di esame del concorso, per esami e per titoli, a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, bandito con decreto ministeriale 23 luglio 1968, avrà luogo presso il compartimento di Bologna a partire dal giorno 8 febbraio 1969, presso l'officina materiale rotabile, via Malvasia, 41 e presso l'officina deposito locomotive, via del Lazzaretto, 16.

(536)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 299 del 1° marzo 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Teramo;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 2314 del 18 luglio 1968;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto di cui in premessa, così come è stata formulata dalla commissione esaminatrice:

1. Core Artemio . . . . punti 59,660
2. De Amicis Vincenzo . . . . » 57,000
3. Di Felice Sabatino . . . . » 56,041
4. Di Giuseppe Dante . . . . » 54,742
5. Vignati Pierluigi . . . . . . » 48,321

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Teramo, addì 7 gennaio 1969

Il medico provinciale: DI MEGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 35 in data odierna, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Teramo;

Visto l'elenco delle condotte in ordine di preferenza dei candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati idonei sono dichiarati vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo e per la sede indicata a fianco di ciascuno:

1) Core Artemio: Controguerra;
2) De Amicis Vincenzo: Torano Nuovo;
3) Di Felice Sabatino: Crognaleto (1ª condotta);
4) Di Giuseppe Dante: Mosciano S. Angelo (2ª condotta);
5) Vignati Pierluigi: Crognaleto (2ª condotta).

Teramo, addì 7 gennaio 1969

(351) *Il medico provinciale*: DI MEGLIO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5176 in data 27 giugno 1967, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 4779 in data 5 novembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Alfiano Natta; Cartosio-Malvicino (Consorzio); e Moncestino-Villamiroglio (Consorzio), hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Ballestrasse Flavio: Alfiano Natta;
2) Furlotti Marino Gian Luigi: Moncestino-Villamiroglio (Consorzio);
3) Gennaro Massimo: Cartosio-Malvicino (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 4 gennaio 1969

(283) *Il medico provinciale*: SIRCANA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di La Spezia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 109 in data 20 febbraio 1968, col quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami a posto di veterinario condotto del consorzio tra i comuni di: Sesta Godano, Carro, Carrodano;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita con decreto n. 821 in data 30 settembre 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e di questo ufficio sanitario provinciale;

Ritenuta la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati riconosciuti idonei al concorso di cui in precedenza:

1. Alfonso Salvatore . punti 60,632 su 120
2. Marraghini Mario » 50,000 »

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune del capo consorzio veterinario di Sesta Godano.

La Spezia, addì 30 dicembre 1968

Il veterinario provinciale: CARATI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1132, di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per posto di veterinario consorziale tra i comuni di Sesta Godano, Carro, Carrodano, bandito con decreto n. 109 in data 20 febbraio 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Alfonso Salvatore, compreso nella graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio tra i comuni di: Sesta Godano, Carro e Carrodano.

Il sindaco di Sesta Godano, comune capo consorzio veterinario, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, per quanto di sua competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio e del comune capo consorzio più volte citato.

La Spezia, addì 30 dicembre 1968

Il veterinario provinciale: CARATI

(106)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4055 in data 31 dicembre 1967, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1967;

Visto il decreto n. 50/1936 in data 14 dicembre 1968 del medico provinciale, con il quale il dott. Michele Ferraudo, veterinario condotto del comune di Avigliana, è stato nominato componente la costituenda commissione giudicatrice del concorso sopra indicato, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 28;

Vista la citata legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto nonchè la terna proposta dal competente organo di categoria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto 31 dicembre 1967, n. 4055, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino, è costituita come segue:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Fontana dott. Francesco, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Bonifacio dott. Antonino, direttore di sezione della prefettura di Torino;

Bisbocci prof. Giovanni, titolare della cattedra di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Monti prof. Franco, titolare della cattedra di clinica medica veterinaria dell'Università di Torino;

Ferraudo dott. Michele, veterinario condotto.

Segretario:

Giorgi dott. Bruno, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità

Le prove d'esame avranno inizio presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino, via Nizza, 52, non prima della scadenza di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale di Torino e dei comuni interessati.

Torino, addì 7 gennaio 1969

Il veterinario provinciale: GARLANDA

(352)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.